

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1624 DEL 05/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE CON L'ENTE GESTORE PER LA COMUNITÀ EDUCATIVA RIABILITATIVA PER MINORI/ADOLESCENTI "CASA DALLA ROVERE" DALLA DATA DI ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA AL 21/04/2028

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1584/25

Il Dirigente, Direttore della UOC Direzione Amministrativa Territoriale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cinzia Brunello

Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale relaziona quanto segue.

Premesso che il Piano di Zona 2023 - 2025, approvato con deliberazioni del Direttore Generale n. 413/2023 e n. 392/2025, presenta per l'area minori l'unità di offerta (UDO) Comunità Educativo - Riabilitativa (CER) per Minori/Adolescenti Casa dalla Rovere, per un totale di 12 posti di accoglienza;

Dato atto che la Regione Veneto con DGR n. 510 del 13/05/2025 ha disposto, ai sensi della L.R. n. 22/2002 e in attuazione di quanto previsto con DGR n. 788/2024 e n. 789/2024, il rilascio dell'accreditamento istituzionale per la CER Casa dalla Rovere, con sede in via San Gaetano, 51 - Thiene (VI), con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Regione, in capo ai soggetti erogatori di prestazioni socio-sanitarie;

Considerati la DGR n. 3975/2002 e s.m.i. e il DPCM 2017 i quali stabiliscono che le prestazioni socio-riabilitative a sostegno di minori affetti da disturbi comportamentali e/o patologie di interesse neuropsichiatrico in regime semiresidenziale e residenziale debbano essere fino al 70% LEA sanitari e almeno il 30% LEA sociali;

Vista la DGR n. 1303 del 30/12/2024 la quale fissa, per le Comunità Educativo – Riabilitative, la quota sanitaria massima giornaliera in € 185,27 per il 2025 e in € 187,53 per il 2026, mentre per la parte sociale viene indicata la quota giornaliera di € 79,41 per il 2025 e di € 80,38 per il 2026;

Ricordato che gli inserimenti di minori presso strutture residenziali vengono sempre effettuati previa specifica UVMD nella quale i servizi di Neuropsichiatria Infantile / Età Evolutiva / Tutela Minori, oltre alla valutazione complessiva del caso, identificano la struttura di riferimento, il periodo previsto nonché il relativo costo con la suddivisione tra quota sanitaria e sociale nel rispetto della DGR n. 1303/2024 e la presenza di accreditamento e convenzionamento della struttura, in applicazione di quanto disposto dalla delibera della giunta regionale del Veneto n. 3972 del 30 dicembre 2002 “DPCM 29 novembre 2001 - Definizione dei livelli essenziali di assistenza - Disposizioni applicative. Terzo provvedimento” e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la DGR n. 1438/2017 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze, ai sensi del D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e L.R. 16/8/2002, n. 22;

Preso atto del progetto della Casa dalla Rovere, realizzato attraverso la collaborazione con la Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita – QuVi, (documentazione agli atti);

Dato atto che il Direttore UOC Infanzia Adolescenza Famiglia del Distretto 2, dr.ssa Lorena Bergozza, con nota prot. n. 58334 /2025 ha:

- chiesto, per conto delle UOC Infanzia Adolescenza Famiglia di entrambi i Distretti, la stipula di una convenzione con l'ente gestore Radicà Società Cooperativa Sociale Onlus per la per la Comunità Educativa Riabilitativa per minori/adolescenti “Casa Dalla Rovere”, con sede in via San Gaetano, 51 - Thiene (VI), per un totale di 12 minori accoglibili, di cui 2 in regime di pronta accoglienza, per un periodo di 3 anni;
- indicato che la tariffa richiesta dalla CER Casa dalla Rovere è di € 285/die per gli utenti residenti nei comuni aderenti alla Fondazione QuVi e di € 310/die per gli utenti residenti negli altri comuni;

Dato inoltre atto che:

- per Distretto 1 i minori inseriti in strutture residenziali a carico del bilancio sociale i relativi costi rientrano nei bilanci dei rispettivi Comuni di residenza;
- per il Distretto 2:
 - . in Azienda è costituito un Fondo a sostegno del pagamento di quota parte delle rette sociali degli inserimenti di minori, residenti nel Distretto 2, presso strutture residenziali;
 - . il Fondo è alimentato dalle amministrazioni comunali del Distretto 2 attraverso la solidarizzazione del costo, con la quantificazione di una quota capitaria definita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci del Distretto 2 in sede di riprogrammazione del Piano di Zona;
 - . con deliberazione del Direttore Generale n. 413/2024 è stato confermato il fondo sociale di solidarietà dei Comuni del Distretto 2, al fine di sostenere la spesa sociale relativa agli inserimenti dei minori residenti in tale area in strutture residenziali;
 - . l'Azienda ULSS, in quanto soggetto delegato alla gestione di tale quota, gestisce il pagamento della quota sociale per gli inserimenti di tali utenti;

Per quanto sopra il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale propone pertanto di:

- procedere alla stipula dell'accordo contrattuale, redatto ai sensi dell'allegato A della DGR n. 1438/2017 e allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con l'ente gestore della Comunità Educativa Riabilitativa per minori/adolescenti "Casa Dalla Rovere", per un numero massimo di 12 minori di cui 2 in regime di pronta accoglienza, per il periodo di tre anni, dalla data di accreditamento della struttura al 21/04/2028, salvo eventuali modifiche da normative regionali;
- dare atto che le impegnative sanitarie, le quali costituiscono presupposto necessario per l'inserimento degli utenti nei centri diurni, vengono rilasciate in sede di Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.), sulla base di una valutazione, attraverso la scheda regionale SVaMDi, che tiene conto del livello di gravità e delle necessità di sostegno degli assistiti;
- stabilire che, nell'ambito della programmazione locale, i Direttori UUOCC Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 1 e 2, autorizzano previa UVMD gli inserimenti nella suddetta struttura in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso riabilitativo individualizzato, garantendo il rispetto:
 - . dei limiti dei posti programmati,
 - . delle tariffe definite dalla Regione Veneto che attualmente, con DGR n. 1303/2024, prevedono la quota sanitaria massima giornaliera di € 185,27 per il 2025 e di € 187,53 (al netto di iva) a partire dal 2026, e la restante quota a carico del sociale, fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 3975/2002 e s.m.i. e dal DPCM 2017;
 - . del budget annuale definito dall'Azienda per l'area minori, nel rispetto delle indicazioni regionali;
- individuare il Direttore UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia dr.ssa Lorenza Bergozza per il Distretto 2 quale referente aziendale per la corretta esecuzione dell'accordo di che trattasi;

IL DIRETTORE GENERALE

Ritenuto di aderire alla proposta formulata dal Responsabile competente;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale, redatto ai sensi dell'allegato A della DGR n. 1438/2017 e allegato quale parte integrante del presente provvedimento, con l'ente gestore della Comunità Educativa Riabilitativa per minori/adolescenti "Casa Dalla Rovere", per un numero massimo di 12 minori di cui 2 in regime di pronta accoglienza, per il periodo di tre anni, dalla data di accreditamento della struttura al 21/04/2028, salvo eventuali modifiche da normative regionali;
3. di dare atto che le impegnative sanitarie, le quali costituiscono presupposto necessario per l'inserimento degli utenti nei centri diurni, vengono rilasciate in sede di Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali (U.V.M.D.), sulla base di una valutazione, attraverso la scheda regionale SVaMDi, che tiene conto del livello di gravità e delle necessità di sostegno degli assistiti;
4. di stabilire che, nell'ambito della programmazione locale, i Direttori UUOCC Infanzia Adolescenza e Famiglia del Distretto 1 e 2, autorizzano previa UVMD gli inserimenti nella suddetta struttura in ragione della tipologia dell'utenza e del percorso riabilitativo individualizzato, garantendo il rispetto:
 - . dei limiti dei posti programmati,
 - . delle tariffe definite dalla Regione Veneto che attualmente, con DGR n. 1303/2024, prevedono la quota sanitaria massima giornaliera di € 185,27 per il 2025 e di € 187,53 (al netto di iva) a partire dal 2026, e la restante quota a carico del sociale, fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 3975/2002 e s.m.i. e dal DPCM 2017;
 - . del budget annuale definito dall'Azienda per l'area minori, nel rispetto delle indicazioni regionali;
5. di individuare il Direttore UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia dr.ssa Lorenza Bergozza per il Distretto 2 quale referente aziendale per la corretta esecuzione dell'accordo di che trattasi;
6. di dare atto che la spesa complessiva per il periodo dalla data di accreditamento dell'ente al 21/04/2028 è di € 2.157.121,55 a carico del bilancio sanitario e di € 952.575,62 a carico del bilancio sociale e trova copertura come segue:

Anno	Conto	Prog. di spesa	Descrizione	Impegno
2025	BA1180E01	99	Prestazioni area materno infantile da privato intra regione	313.879,80
2025	BA1180E01	885	Prestazioni area materno infantile da privato intra regione	168.726,76
2026	BA1180E01	99	Prestazioni area materno infantile da privato intra regione	790.579,60
2026	BA1180E01	885	Prestazioni area materno infantile da privato intra regione	336.198,40
2027	BA1180E01	99	Prestazioni area materno infantile da privato intra regione	790.579,60
2027	BA1180E01	885	Prestazioni area materno infantile da privato intra regione	336.198,40
2028	BA1180E01	99	Prestazioni area materno infantile da privato intra regione	262.082,55

2028	BA1180E01	885	Prestazioni area materno infantile da privato intra regione	111.452,07
------	-----------	-----	--	------------

7. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

Allegato 1

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO-SANITARIE E SOCIALI

Redatto ai sensi dell'Allegato A alla Dgr n. 1438 del 05 settembre 2017

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 7 Pedemontana (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Bassano del Grappa (VI) via dei Lotti, n. 40, p.iva/c.f. 00913430245, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro- tempore, dott. Carlo Bramezza domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Società Cooperativa Sociale Onlus Radicà (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale in Via Div. Julia, 42 - 36030 Calvene (VI), p.iva/c.f. 03031910247, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Pietro Menegozzo, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la*

remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;

- l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1438/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- la Società Cooperativa Sociale Onlus Radicà è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per l’Unità di Offerta (U. di O.) Comunità Educativo - Riabilitative per Minori/Adolescenti di n. 12 posti/posti letto in virtù dell’accreditamento istituzionale per n. 12 di posti/posti letto della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. 510 del 2025, per l’erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Nell’Unità di Offerta Comunità Educativo - Riabilitative per Minori/Adolescenti accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di accreditamento e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
Sig. Pietro Menegozzo

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante
Sig. Pietro Menegozzo

Data